

STATUTO

Titolo I – Denominazione – Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, ai sensi degli artt. 2602, 2615-ter e degli artt. 2462 c.c. e seguenti c.c., una società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, riconosciuta quale Gruppo di Azione Locale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/13 e del Regolamento (UE) n. 1305/2013, loro modifiche ed integrazioni (di seguito indicata anche come “**Società**”).
2. La denominazione della Società è “**Valli del Canavese – Gruppo di Azione Locale Società Consortile a responsabilità limitata**” siglabile “**GAL Valli del Canavese**”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 – Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Rivara (TO).
- 2.2 La Società, nelle forme della legge, mediante decisione dell’Organo Amministrativo, potrà istituire ed eventualmente sopprimere, anche altrove (estero compreso), filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze ed uffici secondari.

Art. 3 Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea.

Titolo II - Oggetto

Art. 4 – Oggetto

- 4.1 La Società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici, in coerenza con la specifica natura della Società medesima e con la disciplina, anche comunitaria, applicabile.
- 4.2 Per raggiungere lo scopo sociale, la Società potrà:
 - a) elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione ed alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
 - b) svolgere ogni e qualsiasi attività organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale, assumendo e concedendo incarichi di consulenza, professionali, progettuali e/o di collaborazione;
 - c) realizzare in proprio strutture fisiche ed interventi di carattere materiale, destinati ad avere una ricaduta positiva e diffusa per la valorizzazione di uno specifico settore dell'economia locale oppure mirata ad introdurre elementi di innovazione nei processi di produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi generati dagli operatori pubblici e privati del territorio;
 - d) concedere contributi a soggetti terzi pubblici e privati, secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie che la Società sarà in grado di attivare ed in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo del territorio;

- e) fornire alla popolazione residente, agli Enti Locali, ai singoli operatori economici di ogni settore, alle imprese artigiane, commerciali e turistiche nonché alle piccole e medie imprese, i servizi ritenuti necessari a migliorare le prospettive di sviluppo del territorio in senso lato;
 - f) svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - g) assumere partecipazioni in qualsiasi società, consorzio, ente ed organizzazione avente scopi affini o comunque ritenuti utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.
- 4.3** La Società attuerà il proprio scopo mutualistico operando prevalentemente ma non esclusivamente nei seguenti settori:
- la sensibilizzazione della comunità locale sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico sul proprio territorio;
 - la formazione professionale nei settori tradizionali ed in quelli innovativi del mondo rurale rivolta in modo particolare alla riqualificazione od all'inserimento occupazione dei giovani;
 - il sostegno alla riqualificazione ed alla creazione di nuove piccole imprese in ogni settore economico, nonché all'introduzione di innovazioni tecniche, organizzative e gestionali;
 - la creazione di nuovi prodotti turistici rurali, la promozione e l'organizzazione dell'offerta del territorio, l'istituzione dei sistemi di prenotazione;
 - il sostegno alla produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali ed artigianali;
 - la promozione e la realizzazione di collegamenti telematici all'interno del territorio e la connessione tra questi e le reti esterne;
 - la redazione di studi di fattibilità, piani di intervento generali e di settore, indagini e ricerche in campo sociale, economico e di valorizzazione e tutela del territorio e delle sue produzioni;
 - lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi nei settori del terziario, marketing, pubblicità, informazione, innovazione tecnologica, didattica e convegnistica;
 - il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario anche in nome e per conto di soggetti terzi;
 - la valorizzazione e realizzazione di eventi di varia natura.
- 4.4** Alla Società è infine fatto l'obbligo di partecipare alla Rete LEADER a livello europeo, al fine di scambiare e divulgare informazioni in merito alle azioni dell'Unione Europea a favore dello sviluppo dei territori rurali.
- 4.5** Per quanto riguarda le iniziative a valere sulla programmazione di CLLD (Community Led Local Development) LEADER, la Società si baserà sul modello di SLTP (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) di cui all'art. 32 del Reg. UE n. 1303/2013 e sue modifiche e integrazioni, modello che, allo stato, è: (a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio dei comuni eleggibili aderenti al GAL; (b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto; (c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali; (d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
- 4.6** È escluso l'esercizio dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione in appositi Albi od

elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

4.7 È esclusa comunque qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

Titolo III Capitale Sociale, Finanziamenti, Contributi

Art. 5 – Capitale Sociale

- 5.1 La Società ha e dovrà conservare una composizione societaria mista pubblico-privata in rappresentanza del territorio di riferimento.
- 5.2 Il capitale sociale è di euro 95.300 (novantacinquemilatrecento) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
- 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale; in tali casi e con le medesime maggioranze, può anche essere deciso di offrire per la sottoscrizione tutte o parte delle quote di nuova emissione a terzi, ad esclusione dell'ipotesi in cui si versi nella condizione di cui all'art. 2482 *ter* c.c.
- 5.4 Il capitale sociale può essere aumentato a mezzo di conferimenti aventi ad oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi beni in natura, crediti, la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
- 5.5 La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento e il termine per la sottoscrizione dei soci: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Art. 6 – Contributi.

- 6.1. Ferma restando la responsabilità limitata dei soci, questi versano ai sensi del comma 2 dell'art. 2615 *ter* c.c. i contributi in denaro eventualmente necessari al perseguimento dello scopo mutualistico della società, nella misura massima complessivamente non superiore a 10 volte il valore nominale delle rispettive quote di partecipazione.
- 6.2. La determinazione della stessa misura e i criteri di ripartizione dei contributi di cui all'art. 6.1. che precede sono stabiliti dalla maggioranza dell'Assemblea.
- 6.3. I predetti contributi sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 7 - Finanziamento dei Soci

- 7.1 La Società può emettere titoli di debito nel rispetto dell'art. 2483 c.c., per un importo non superiore al patrimonio netto. La decisione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, è attribuita alla competenza dell'Assemblea dei soci. I titoli di debito non possono essere imputati a capitale. La decisione di emissione dei titoli deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.
- 7.2 In base alla deliberazione dell'Organo Amministrativo, i soci potranno versare somme alla Società in conto futuro aumento capitale o in conto capitale o a copertura di perdite; dette somme sono normalmente determinate in diretta proporzione delle quote possedute e non saranno produttive di interessi.
- 7.3 I soci potranno, sempre in base a delibera dell'Organo Amministrativo, effettuare finanziamenti nei confronti della Società. Detti finanziamenti, che potranno non essere

proporzionali alle proprie quote di partecipazione al capitale sociale, potranno essere sia fruttiferi sia infruttiferi e dovranno rispettare tutte le condizioni richieste dalla legge.

- 7.4** I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, mentre i finanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in proporzione delle quote possedute. Salvo diversa decisione dell'Organo amministrativo, comunque, i finanziamenti devono considerarsi infruttiferi. Saranno parimenti infruttifere di interessi ed altri compensi le anticipazioni effettuate in nome e per conto della Società dai soci per soddisfare temporanee esigenze finanziarie della medesima, salvo che non venga altrimenti deliberato dall'Organo amministrativo e che dalla contabilità non risultino effettuate ad altro titolo.
- 7.5** Il rimborso o la destinazione a copertura di eventuali perdite di esercizio dei versamenti effettuati dai soci, diversi dai finanziamenti, possono essere eseguiti dopo decisione assunta dall'assemblea dei soci.
- 7.6** I versamenti in conto futuro aumento capitale o in conto capitale non daranno comunque diritto di rimborso o di remunerazione al socio. L'Assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, potrà deliberare di trasferire in tutto o in parte detti versamenti ad aumento del capitale sociale con corrispondente incremento della quota di partecipazione dei soci che hanno effettuato tali versamenti. I diritti spettanti ai soci verso la Società per i suddetti versamenti sono connessi alle rispettive quote di partecipazione e si trasferiscono insieme alle medesime.
- 7.7** I finanziamenti dei soci a favore della Società possono comunque essere effettuati soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della Società è in ogni caso soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 2467 c.c.

Titolo IV – Esercizio Sociale e Utili

Art. 8 – Esercizio Sociale e bilancio

- 8.1** L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
- 8.2** Alla fine di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio che dovrà evidenziare attività, passività e risultati gestionali della Società.

Art. 9 – Utili d'esercizio

- 9.1** L'Assemblea dei soci delibererà la destinazione degli utili di esercizio risultanti dal bilancio, detratta la parte da destinarsi a riserva ove previsto per legge.
- 9.2** La restante parte di utili di esercizio sarà destinata a scopi mutualistici, ai sensi dell'articolo 2536 del c.c.
- 9.3** Gli utili non potranno essere distribuiti ai soci in alcun modo.

Titolo V – Soci - Trasferibilità delle Quote – Recesso - Esclusione

Art. 10 – Soci

- 10.1** Possono far parte della Società consortile gli Enti Pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese di ogni settore economico comunque costituite ivi comprese le cooperative, le associazioni degli operatori economici, gli istituti di credito e le fondazioni bancarie e in genere i soggetti non persone fisiche che, per la loro capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale in coerenza con le strategie di sviluppo in essere.

Art. 11 – Trasferibilità delle quote

11.1 Le partecipazioni sono trasmissibili nei limiti di quanto *infra* previsto.

11.2 Le limitazioni al trasferimento della partecipazione *infra* previste non si applicano in caso di trasferimento a favore di altri soci oppure nel caso di scioglimento e messa in liquidazione di un socio, con assegnazione ai propri membri della quota sociale.

11.3 Il trasferimento delle partecipazioni è subordinato al diritto di prelazione dei soci secondo le modalità di seguito descritte.

- a) Il socio che intende trasferire la sua quota dovrà offrirla in prelazione mediante PEC, inviata all'organo amministrativo, indicando il soggetto al quale intenderebbe cedere la quota, nonché le condizioni della relativa cessione.
- b) L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera del socio che intende trasferire la sua quota. Nel corso di detta assemblea sarà concesso ad ogni socio di esercitare il diritto di prelazione.
- c) Qualora vi sia un solo socio interessato all'acquisto della quota, il trasferimento sarà definitivamente concluso in suo favore.
- d) Se vi sono più soci interessati all'acquisto della quota e non vi sia accordo tra loro, essi avranno diritto di acquistare la quota proporzionalmente al valore nominale delle quote da ciascuno di essi già possedute.
- e) Nel caso in cui solo alcuni soci intendano esercitare il diritto di prelazione, essi avranno diritto e obbligo di esercitare la prelazione anche per la parte di spettanza di quei soci che non intendano esercitarla.
- f) Se nessun socio fosse disposto ad acquistare la quota oggetto della prelazione, la quota stessa potrà essere ceduta al soggetto indicato nella comunicazione di cui alla lettera a) che precede; tale cessione dovrà avvenire entro i sei mesi successivi all'assemblea dei soci alle medesime condizioni indicate nella predetta comunicazione di cui alla lettera a).
- g) Il prezzo della quota trasferita in esercizio del diritto di prelazione sarà determinato d'intesa tra le parti e dovrà essere regolato nel termine successivo di quattro mesi dalla data di cessione.
- h) Ogni divergenza che dovesse insorgere tra i soci in relazione al valore ed alla congruità del prezzo richiesto per la cessione della quota sarà decisa sulla base dell'arbitrato previsto dal successivo articolo 19.

11.4 Le disposizioni sopra indicate valgono anche nei casi di vendita forzata.

Art. 12 – Esclusione del Socio

12.1 Il socio può essere escluso dalla Società quando:

- i. sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o in ogni caso, in particolare con riferimento agli enti pubblici, a qualunque provvedimento che ne limiti funzioni e prerogative;
- ii. non abbia provveduto, per due esercizi consecutivi, al versamento degli importi dallo stesso dovuti alla Società sulla base di valide deliberazioni in tal senso assunte dagli organi sociali;
- iii. si renda inadempiente rispetto ai suoi obblighi, arrecando danni rilevanti alla Società.

12.2 La decisione dell'Organo Amministrativo dovrà essere comunicata al socio via PEC o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

12.3 Il socio escluso dalla Società ha diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione con le modalità di cui all'art. 2473 c.c. se del caso anche mediante compensazione di somme

eventualmente dovute dal socio recedente alla Società. La liquidazione del rimborso non prevede interessi di alcuna natura.

- 12.4** Lo scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio lascia fermi e impregiudicati gli obblighi contributivi e qualsiasi altro obbligo del medesimo verso la Società, che trovano il loro fondamento o fatti verificatisi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.
- 12.5** In caso di esclusione, primariamente ed in caso di esistenza di riserve disponibili utili alla liquidazione, la quota di partecipazione del socio escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Art. 13 - Recesso del Socio

- 13.1** Il socio ha diritto di recedere nei soli casi previsti dall'art. 2473 c.c., oltre che nel caso previsto dall'art. 2469 c.c. qualora ne ricorrano le condizioni, oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto.
- 13.2** Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo mediante PEC o altro mezzo idoneo a dare garanzia di spedizione e ricevimento, entro quindi giorni dalla conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso, ove tale fatto sia rinvenibile in una delibera assembleare. Se il fatto che legittima il recesso non è rinvenibile in una deliberazione dell'assemblea dei soci, il diritto di recesso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 13.3** Nella comunicazione PEC devono essere indicati le generalità del socio recedente, il fatto che legittima il recesso, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento.
- 13.4** Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.
- 13.5** Il rimborso della quota di partecipazione oggetto di recesso deve essere effettuato entro 180 (centottanta giorni) dalla data di effetto del recesso con le modalità di cui all'articolo 2473 c.c., se del caso anche mediante compensazione di somme eventualmente dovute dal socio recedente alla Società.
- 13.6** Lo scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio lascia fermi e impregiudicati gli obblighi contributivi e qualsiasi altro obbligo del medesimo verso la Società, che trovano il loro fondamento o fatti verificatisi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.

Titolo VI – Organi della Società

Art. 14 – Assemblea

- 14.1** Sono riservate alla competenza dei soci:
- 1)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - 2)** la nomina degli amministratori;
 - 3)** la nomina, se del caso, dell'Organo di Controllo;
 - 4)** le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 5)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 6)** gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;

- 7) l'approvazione di eventuali regolamenti afferenti alle modalità e procedure di nomina del Consiglio d'Amministrazione, nonché eventuali ulteriori regolamenti che afferiscano alle competenze dell'Assemblea medesima;
- 8) ogni argomento comunque demandato all'Assemblea dalla legge e/o dallo Statuto.
- 14.2 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., salvo quanto disposto al comma successivo.
- 14.3 Le decisioni dei soci, in relazione ai punti 1-2-3 di cui sopra, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo che la deliberazione assembleare non sia richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 14.4 In mancanza di tali richieste, le decisioni sono assunte sulla base:
- a. di unico documento da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione che si propone di adottare;
 - b. di più documenti tutti di identico contenuto e dai quali risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
- 14.5 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.
- 14.6 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. In tal caso dal documento o dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'approvazione, l'astensione o la mancata approvazione della stessa da parte dei soci; la mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.
- 14.7 Spetta all'Organo Amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni.
- 14.8 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando copia autentica dell'atto di acquisto della partecipazione.
- 14.9 I documenti relativi alle decisioni dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci.
- 14.10 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 14.11 L'Assemblea medesima potrà essere convocata nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale:
- in caso di oggettivo ed incolpevole impedimento degli amministratori a provvedere agli adempimenti richiesti nel termine ordinario;
 - in caso di sopravvenienza di significative modifiche dell'assetto normativo, tali da influire sulla configurazione del bilancio e dei documenti connessi;
 - in caso di sopravvenienza di fatti di notevole rilievo, successivi alla chiusura dell'esercizio, dei quali si debba darsi conto, ai sensi dei numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo

- 2428 c.c., nella relazione della gestione, alla cui valutazione non possa provvedersi nel termine ordinario;
- nel caso in cui la formazione del bilancio sia significativamente influenzata dai risultati di esercizio di società partecipate, che non sia possibile acquisire nei termini ordinari.

A) Convocazione dell'Assemblea

- 14.12** Le assemblee sono convocate dal Presidente del consiglio di amministrazione ogni volta che ciò sia richiesto dalla legge e dallo statuto e, in ogni caso, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, presso la sede sociale o altrove, ma sempre in Italia. In tale caso, la richiesta dei soci deve indicare l'argomento da porre all'ordine del giorno, argomento che dev'essere coerente con lo statuto, la legge e le prerogative assembleari, restando inteso che tale iniziativa può essere avviata solo nell'interesse esclusivo della Società e dev'essere ispirata a buona fede.
- 14.13** La convocazione avviene mediante avviso inviato a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo che consenta di avere conferma di spedizione e ricezione, al domicilio dei soci quale risulta dal Registro delle Imprese, nonché all'indirizzo di posta elettronica, o altro recapito, espressamente indicato dal socio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza stessa. L'avviso deve indicare il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Con la stessa convocazione saranno indicati il luogo, la data, l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima adunanza andasse deserta.
- 14.14** Tali formalità potranno mancare in caso di assemblea totalitaria; in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
- 14.15** In caso di impossibilità o inerzia del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea è convocata: (i) da un amministratore o dai soci che ne avevano fatto richiesta ai sensi del presente articolo nel caso in cui il Presidente del Consiglio d'Amministrazione non vi abbia provveduto entro 20 (venti) giorni dalla medesima richiesta; (ii) da un amministratore, da un socio o dall'Organo di Controllo ove nominato, in caso di ritardo, da parte del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, superiore a 10 (dieci) giorni rispetto ai termini di legge entro i quali l'assemblea si sarebbe dovuta convocare laddove ciò sia funzionale ad adempimenti previsti da legge e/o da statuto.

B) Regole di svolgimento dell'Assemblea

- 14.16** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da altra persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio.
- 14.17** Ove il Presidente lo reputi opportuno, oltre che nei casi di legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto da Notaio.
- 14.18** Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, socio o non socio, mediante delega scritta; la rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società..
- 14.19** La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

C) Quorum deliberativi

- 14.20** Le decisioni dei soci – anche se assunte in forma assembleare – sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
- 14.21** In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata da soci intervenuti, ad eccezione dei casi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 14.1, per i quali servirà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.
- 14.22** È in ogni caso è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti la trasformazione della Società e il suo scioglimento anticipato.

D) Assemblee in videoconferenza

- 14.23** Le assemblee della Società potranno essere tenute anche esclusivamente in videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei soci ed in particolare, sussistendo il predetto quorum costitutivo, sarà validamente costituita purché:
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità audio/video attraverso le quali i soci potranno intervenire;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
 - siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - vi sia la possibilità per il Presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ogni intervenuto, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, anche mediante utilizzo di strumenti tecnologici.

Art. 15 – Consiglio d'Amministrazione

a) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

- 15.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri pari a 7 (sette), che possono essere scelti anche tra non soci, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente con riguardo ai componenti designati dagli enti pubblici locali.
- 15.2** A livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse potranno rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.
- 15.3** Gli Amministratori restano in carica per 5 anni, sono rieleggibili e devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa applicabile alle società a parziale capitale pubblico.
- 15.4** L'assemblea per la nomina del Consiglio d'Amministrazione dovrà essere convocata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla scadenza quinquennale del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino alla nomina dei nuovi amministratori.
- 15.5** Qualora non abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Vice-Presidente.

- 15.6** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, i poteri statutari del presidente spettano al Vice-Presidente, se nominato.
- 15.7** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Gli amministratori delegati avranno il potere di rappresentanza della società, nei limiti delle rispettive deleghe.
- 15.8** Il Consiglio di Amministrazione provvede, se ritiene opportuno, alla temporanea sostituzione di uno o più amministratori che dovessero venire a mancare, per qualsivoglia ragione, nel corso dell'esercizio, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvede alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati da questa assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
- 15.9** L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Organo di Controllo, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
- 15.10** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
- 15.11** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate: (i) in adunanza collegiale; (ii) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'articolo 2475 c. 4 c.c.
- 15.12** L'Assemblea potrà assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È escluso qualsiasi emolumento da parte della Società a favore degli amministratori.
- 15.13** Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, richiesti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti dichiarati e normativamente prescritti, ovvero sussistano cause di ineleggibilità o decadenza, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente e di quanto previsto dal presente Statuto.
- 15.14** Al Consiglio di Amministrazione sono demandati tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società e così potrà compiere in genere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio d'Amministrazione potrà compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, gli istituti bancari, gli uffici postali, fiscali e tributari, dando o ricevendo ricevute e potrà pure stipulare contratti e convenzioni di ogni genere, assumere impegni bancari, ricevere e concedere contributi in denaro, nominare procuratori speciali o generali, ossia compiere qualunque atto impegnante la Società, essendo l'elenco di cui sopra a titolo puramente esemplificativo.

b) Convocazioni e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

- 15.15** Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
- 15.16** Il Consiglio è convocato a mezzo PEC o lettera raccomandata spedita al domicilio dei Consiglieri otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, PEC, posta elettronica o altro strumento tecnologico che garantisca la tempestività della comunicazione almeno un giorno prima.
- 15.17** Il Consiglio può essere convocato tanto presso la sede sociale quanto altrove. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 15.18** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono certificate da un verbale redatto dal Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

c) Riunioni in audio/videoconferenza

- 15.19** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche esclusivamente in audio o videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi della collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei consiglieri ed in particolare, sussistendo il predetto quorum costitutivo, sarà validamente costituita purché:
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità audio/video attraverso le quali i consiglieri potranno intervenire;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti in ogni momento;
 - siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il soggetto verbalizzante, luogo in cui s'intenderà svolta la riunione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - vi sia la possibilità per il presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ogni intervento, se occorre, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti, a mezzo PEC o altre tecnologie.

Art. 16 Direttore Generale

- 16.1** Il GAL Valli del Canavese ha un Direttore Generale individuato e nominato dal Consiglio d'Amministrazione secondo le modalità di legge.
- 16.2** Il Direttore ha funzione di proposta ed impulso e di esecuzione rispetto alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Società. Il Direttore, inoltre: (a) elabora e sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione progetti e piani di sviluppo; (b) programma, indirizza, coordina e monitora l'attività della Società; (c) cura il progetto complessivo della Società nelle forme definite dal piano strategico di cui alla lettera a); (d) coordina i rapporti della Società con il territorio e con gli stakeholders; (e) dirige il personale della Società e

ne cura l'organizzazione, attribuendo le responsabilità ed i compiti, nonché propone al Consiglio di Amministrazione la pianificazione dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni; (g) predisporre i progetti di bilancio d'esercizio da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione; (h) esercita altresì tutti i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Organo di Controllo

- 17.1** L'Assemblea, qualora sia obbligatorio per legge o se lo riterrà opportuno, potrà nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.
- 17.2** All'Organo di Controllo, che dovrà espletare i compiti di cui all'art. 2403 c.c., potrà essere affidata la revisione legale dei conti ex art. 2409 bis c.c.
- 17.3** In caso di organo collegiale esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 c.c.
- 17.4** Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
- 17.5** Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca dell'Organo di controllo dovranno essere assunte con la maggioranza del capitale sociale.
- 17.6** Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 18 - Scioglimento

- 18.1** In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
- 18.2** Il patrimonio attivo residuo della Società dovrà essere devoluto ad altro organismo avente oggetto uguale o analogo.

Art. 19 – Clausola compromissoria

- 19.1** Le controversie non riservate alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria, insorte tra la Società, i Soci, gli Amministratori ed i liquidatori in dipendenza della applicazione delle presenti norme che regolano il funzionamento della Società, quelle relative alla determinazione del valore delle partecipazioni sociali o dei diritti di opzione e quelle relative al recesso o alla esclusione di un socio, saranno rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.
- 19.2** Gli Arbitri si atterranno nel loro giudizio al diritto sostanziale, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio ed il loro giudizio sarà vincolante per le parti.
- 19.3** Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso e le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.
- 19.4** In ogni caso, si applicano gli articoli del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario.

19.5 All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

Art. 20 – Richiamo alle norme di legge

20.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi vigenti.

20.2 Le norme statutarie che rinviano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina pro tempore vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.